

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di marzo in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, sita Via Giambattista Vico n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

tra:

L'ARSARP (C.F.01541820708), di seguito "committente" in persona del Commissario Straordinario Dott. Gino CARDARELLI, nato a Civitanova del Sannio il 6/09/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

E

il dott. Mariano Valentino, nato a Cassino il 04.09.1979, C. F. VLNMRN79P04C034X, di seguito indicato con il termine "collaboratore".

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. n. 298 del 02-09-2022 la Giunta Regionale ha individuato l'Arsarp quale soggetto attuatore della programmazione delle *Azioni di prevenzione degli incendi boschivi nei territori dei comuni delle Aree Interne*;
- con Decreto commissariale ARSARP n. 118 del 27.10.2022 è stato stabilito, per le motivazioni ivi riportate, di indire una procedura pubblica, mediante la valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, finalizzata al conferimento di un incarico di alta specializzazione a supporto della definizione della programmazione delle *"Azioni di prevenzione degli incendi boschivi nei territori dei comuni delle Aree Interne"*;
- con verbale prot. ARSARP n. 5513 del 21.12.2022 la Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 720 del 29.11.2022, aveva individuato nel dr. Stefano Vitale il candidato dotato della maggiore qualificazione rispetto a tutti gli altri partecipanti all'avviso pubblico;
- con Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n. 43 del 21.02.2023, a seguito dell'opzione esercitata dal dr. Stefano Vitale per un altro incarico di consulenza nell'ambito della strategia forestale, si è provveduto alla nomina della Commissione *«per l'ulteriore valutazione... tramite colloqui, dei candidati risultati, dagli esiti delle valutazioni della Commissione nominata con determina dirigenziale n. 720/2022 e confluiti nel verbale acquisito al protocollo n. 5513/2022, idonei ed in sostanziale ex aequo, per l'affidamento d'incarico di alta specializzazione»*;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 51 del 06.03.2023 è stato affidato l'incarico di alta specializzazione, all'esito della procedura pubblica indetta con Decreto del Commissario ARSARP n. 118 del 27.10.2022, al dott. Mariano Valentino, nato a Cassino (FR) il 04.09.1979, C.F. VLNMRN79P04C034X, per mesi 36 (trentasei) a far data dalla sottoscrizione del contratto

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2

Oggetto dell'incarico e durata

L'ARSARP conferisce al Dott. Mariano Valentino, nato a Cassino il 04.09.1979, C. F. VLNMRN79P04C034X, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto attività di supporto all'ARSARP per l'attuazione del programma delle *Azioni di prevenzione degli incendi boschivi nei territori dei*

comuni delle Aree Interne, con particolare riferimento allo svolgimento di rilievi dendroauxometrici e analisi delle caratteristiche dei soprassuoli forestali.

In particolare l'incarico consiste, tenuto conto di quanto previsto nella programmazione Aree interne, a collaborare alle seguenti attività:

- 1) esecuzione di sopralluoghi per l'individuazione e verifica delle superfici boschive da interessare alle lavorazioni di prevenzione incendi;
- 2) analisi delle caratteristiche dei soprassuoli forestali anche mediante rilievi dendroauxometrici;
- 3) individuazione degli interventi necessari per la riduzione del rischio incendi boschivi;
- 4) realizzazione di elaborati cartografici, mediante utilizzazione di piattaforme GIS, e di documentazione progettuale necessaria per la redazione dei progetti esecutivi;
- 5) rendicontazione tecnica- economica delle attività realizzate;
- 6) qualsiasi altra attività connessa all'attuazione del programma innanzi indicato.

L'incarico conferito con il presente contratto avrà decorrenza dal 16 marzo 2023 per 36 (trentasei) mesi, eventualmente prorogabili

Art. 3

Modalità di svolgimento della prestazione

L'attività resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art.2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchica o disciplinare.

Il collaboratore è tenuto alla riservatezza, non può diffondere notizie, informazioni e documentazione incluso quella cartografica disponibile presso l'ARSARP, inerenti i programmi di lavoro né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività dell'Arsarp che metterà a disposizione del collaboratore l'organizzazione e la strumentazione necessarie per l'espletamento dell'incarico.

La prestazione è espletata personalmente dal collaboratore, che non è tenuto all'osservanza di un orario di lavoro, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto. È espressamente escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con Arsarp per effetto del conferimento dell'incarico previsto nel presente avviso.

Il collaboratore, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto
- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSARP e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente. Il collaboratore può recarsi fuori dal territorio del comune di Campobasso, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale, e può usufruire dei mezzi di proprietà dell'ARSARP solo se accompagnato da personale dell'Agenzia, che provvederà alla guida del mezzo.
- 5) Referente ARSARP per le attività di consulenza è il Responsabile dell'Ufficio Studi e Progettazione. Il dr. Valentino presterà la propria collaborazione anche al responsabile dell'ufficio Programmazione.

Art.4

Remunerazione ed indennità

L'importo complessivo previsto per l'incarico di collaborazione è di Euro 30.800,00 (trentamila milaottocento euro) annui lordi omnicomprensivi, per un impegno rapportato a 110 giornate lavorative, pari a 280,00 €/giorno. L'importo è da intendersi al netto IVA, laddove dovuta.

Sul predetto corrispettivo verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie che la legge pone a carico dei collaboratori.

Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente. Il collaboratore si impegna alla presentazione, almeno trimestrale, di un report sull'attività svolta.

Saranno rimborsate se idoneamente documentate e se preventivamente autorizzate dall'ARSARP le spese di vitto ed alloggio effettuate dal collaboratore fuori dal territorio comunale in cui ha sede l'ARSARP.

Art.5

Obblighi del "committente"

Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL.

Art.6

Cause di sospensione della prestazione

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto con il collaboratore non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;
- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e di aggiornamento, anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione del presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.

Art. 7

Risoluzione contrattuale

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art.2.

MV
P

Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "collaboratore", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomanda A/R. In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Art.8

Utilizzazione dei risultati

Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del collaboratore per scopi pubblicitari.

Art.9

Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal "collaboratore" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Il titolare del trattamento è l'ARSARP, il responsabile del trattamento è il Commissario Straordinario.

Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

Art. 10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Campobasso.

Art. 11

Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.


Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice originale, è composto di n. 5 fasciate e, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELL'ARSARP
Dott. Gino CARDARELLI



IL COLLABORATORE

Dr. Mariano Valentino

